



Servizio 4 – U.O. Edilizia Privata

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO "UNA TANTUM" PER IL RESTAURO DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI (LR 34/87)

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina la concessione di contributi "una tantum", in base alla LR 34/87, per interventi di straordinaria manutenzione, di cui all'art. 3 comma 1 lettera b del DPR 380/2001 e riguardanti il restauro delle facciate di immobili compresi nelle zone di recupero, individuate ai sensi dell'art.4 della LR 29/4/1986 n.18 e art.27 della L.457/78, ivi compreso il restauro o la sostituzione di serramenti esterni ed il restauro del manto di copertura per gli edifici ricadenti nelle zone nelle quali lo strumento urbanistico prescriva materiali tradizionali per i manti di copertura stessi.

Art. 2 - Obiettivi

Gli interventi ed i finanziamenti di cui al capo V della LR 34/87, rientrano nel processo di riqualificazione urbana dell'edificato esistente, in un'ottica di collaborazione tra Ente pubblico e privati.

Art. 3 - Requisiti per l'accesso ai contributi

Possono accedere ai contributi "una tantum" di cui al titolo V della LR 34/87 i proprietari di immobili inclusi all'interno delle zone di recupero di cui alla LR 29/11/1986 n.18 e art.27 della L.457/78, o nei Piani di Recupero vigenti, che non abbiano già fruito di altri contributi pubblici per gli stessi interventi di recupero.

Art. 4 - Predisposizione del Bando

L'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 34/87, predispone appositi bandi di concorso per l'assegnazione dei contributi "una tantum" di cui al precedente art.1.

Al bando, è allegato lo schema della domanda con l'indicazione della documentazione richiesta, di cui al successivo art. 5 e la definizione della spesa ammissibile così come segue.

Il contributo non potrà superare l'importo di € 25,00/mq di superficie di facciata, misurata vuoto per pieno dal marciapiede alla linea di gronda dell'edificio o per mq di falda di copertura se ovviamente interessata dall'intervento di recupero. La superficie dei serramenti, se gli stessi vengono sostituiti o ristrutturati, è considerata aggiuntiva a quella di facciata, al fine della determinazione della spesa ammissibile.

Art. 5 – Documentazione richiesta

- a) Domanda di contributo redatta sullo schema predisposto dal Comune
- b) Relazione con preventivo sommario di spesa dei lavori da eseguire
- c) Fotografie attuali, a colori, dell'immobile oggetto dell'intervento
- d) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con il quale il soggetto richiedente indica la data di realizzazione dell'edificio, precisa di essere proprietario dell'immobile oggetto di intervento e di non aver fruito per il medesimo di altri contributi pubblici
- e) Dichiarazione relativa alla superficie di facciata, dei serramenti e della copertura interessati all'intervento, calcolata secondo quanto indicato all'art. 4

Art. 6 – Scelta dei beneficiari

Per l'assegnazione della sovvenzione "una tantum" al soggetto privato il Dirigente del Servizio preposto, o suo delegato, predispone la graduatoria degli aventi diritto, sulla base dei seguenti criteri di priorità.

- a) Interventi di straordinaria manutenzione, che interessano la facciata, i serramenti e la copertura dell'edificio, privilegiando gli edifici che si affacciano su piazze e strade pubbliche.
- b) Interventi di straordinaria manutenzione, che interessano facciata e serramenti dell'edificio, privilegiando gli edifici che si affacciano su piazze e strade pubbliche.
- c) Interventi di straordinaria manutenzione, che interessano l'intera facciata dell'edificio, privilegiando gli edifici che si affacciano su piazze e strade pubbliche.

Tra più domande concorrenti verrà considerata prioritaria quella relativa ad immobili non inclusi all'interno di Piani di recupero vigenti.

In sede di bando, tra più domande concorrenti, verrà definito un criterio più puntuale di preferenza basato sia sulla vetustà degli immobili che sullo stato di degrado dei tetti.

A tutti i richiedenti, verrà comunicato con raccomandata A.R., la propria posizione in graduatoria o l'eventuale esclusione da essa.

Art. 7 - Modalità di erogazione della sovvenzione

L'erogazione della sovvenzione avrà luogo ad avvenuta ultimazione dell'intervento e presentazione della documentazione come stabilita nel relativo bando.

I lavori dovranno iniziare entro 6 mesi dalla comunicazione di cui all'art. 6 comma 4, non potranno avere durata superiore a tre anni dal loro inizio e non potranno essere prorogati, pena la decadenza del contributo concesso.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le verifiche che ritiene opportune sulla corretta esecuzione dei lavori e sulla documentazione fornita, anche mediante sopralluogo.

Art. 8 - Decadenza

Decadono dall'assegnazione dei contributi di cui al presente Regolamento i soggetti che:

- non provvedano a richiedere Permesso di Costruire o a presentare DIA entro due mesi dalla comunicazione di cui all'art. 6 comma 3;
- a seguito di accertamento d'ufficio, risultino aver prodotto falsa dichiarazione e/o falsa documentazione;
- non presentino entro 30 (trenta) giorni dall'effettiva conclusione dei lavori la documentazione di cui all'art. 7 comma 1;
- mancato effettivo inizio dei lavori per cui è richiesto il contributo, entro 10 (dieci) mesi dal rilascio del Permesso di Costruire o dalla data di efficacia della DIA.

Nel caso in cui si verifichi una delle fattispecie contemplate ai precedenti commi, il Responsabile del Servizio provvederà, con apposita determinazione, ad assegnare il contributo ad altro soggetto classificato e presente in graduatoria.

Art. 9 – Disponibilità finanziaria

Al fine di completare il processo di riqualificazione urbana dell'edificato esistente, l'Amministrazione Comunale iscrive a bilancio una specifica disponibilità finanziaria in seguito all'ottenimento della speciale sovvenzione da parte della Regione Autonoma F.V.G. ai sensi dell'art. 12 della L.R. 34/87, il cui stanziamento viene utilizzato ai fini del presente regolamento.

Nel caso in cui la graduatoria di cui all'art. 6 risulti esaurita, rilevando pertanto un importo residuo dalla disponibilità finanziaria succitata, l'Amministrazione Comunale può usufruire di tale importo residuo per gli interventi di straordinaria manutenzione, riguardanti il restauro delle facciate di

immobili facenti parte del patrimonio immobiliare del Comune di Monfalcone, compresi nelle zone di recupero, individuate ai sensi dell'art. 4 della L.R. 18/86 ed art. 27 della L. 457/78, ivi compreso il restauro o la sostituzione di serramenti esterni ed il restauro del manto di copertura per gli edifici ricadenti nelle zone nelle quali lo strumento urbanistico prescriva materiali tradizionali per i manti di copertura stessi.

Si precisa che l'importo residuo concesso a contributo per gli interventi su edifici di proprietà comunale, sarà erogato nella ragione di € 25,00/mq come meglio specificato nell'art. 4, la restante parte della spesa dovrà essere coperta da fondi comunali.

Gli interventi succitati dovranno essere eseguiti ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche ed in conformità a quanto stabilito nel presente regolamento.